

DROGHE

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21
febbraio 2006, n. 49

Droghe

- Sono droghe **tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale** e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che **vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.**

Sostanze stupefacenti

- Dal 2006 la legge italiana **non distingue più tra droghe leggere e pesanti.**
- Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in **un'unica tabella** sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell'uso e nella produzione.
- La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

ILLECITI

- La legge vieta:
 - **IL CONSUMO**
 - **L'ACQUISTO**
 - **LA DETENZIONE**
 - **LO SPACCIO**

CONSUMO

E' segnalato alla Prefettura **per consumo** chi durante un controllo di Polizia:

- è **visto consumare** sostanze illegali;
- viene trovato **in compagnia di persone** che le stanno consumando, (a meno che non dichiararsi e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.);
- viene trovato con **indizi** che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

ACQUISTO

Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia **ricevere o pagare** una sostanza illegale.

DETENZIONE DI SOSTANZE

- Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell'Ordine, durante un controllo, le **trovano** addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) **una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.**

SPACCIO

Può essere accusato di spaccio:

- Chi offre ad altri delle sostanze illegali **in cambio di denaro o a titolo di regalo** (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l'amico può essere accusato di spaccio).

Sono considerati illeciti penali punibili **nello stesso modo dello spaccio:**

- la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe);
- la raffinazione, la preparazione o il taglio;
- il trasporto e il traffico.

SANZIONI per il consumatore

- La Polizia può dichiarare in un verbale che una persona ha consumato sostanze stupefacenti anche se non ha sequestrato nulla: c'è un consumo senza detenzione.
- In questi casi **non ci sono sanzioni ma la persona viene comunque segnalata in Prefettura.**
- La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso di droghe.
- La persona segnalata sarà anche invitata a presentarsi ad un Ser.T per un colloquio facoltativo.

Sanzioni per chi **ACQUISTA O DETIENE** **PER USO PERSONALE**

Chiunque illecitamente **acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale** è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti **sanzioni amministrative:**

- a) **sospensione della patente** di guida o divieto di conseguirla;
- b) sospensione della licenza di **porto d'armi** o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del **passaporto**;
- d) sospensione del **permesso di soggiorno** per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Procedimento

- La persona viene convocata dal PREFETTO.
- Se è minore si convocano anche i genitori o chi ne esercita la potestà.
- Se si tratta di droghe leggere, al posto della sanzione e **solo la prima volta**, il prefetto può limitare il provvedimento al formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

RECIDIVE

- L'interessato, se accusato di detenzione di **droghe pesanti o che risulti già sanzionato** ai sensi di questa legge, può essere sottoposto **per un massimo di due anni** ad ulteriori misure.
- Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l'arresto da 3 a 18 mesi.

Ulteriori misure per le recidive

- Obbligo di **presentarsi** almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia;
- obbligo di **rientrare** a casa entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di **frequentare** determinati locali pubblici;
- divieto di **allontanarsi** dal comune di residenza;
- obbligo di **presentarsi** in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
- divieto di **condurre** qualsiasi veicolo a motore.

Sanzioni per LO SPACCIO

- Coltivare, produrre, **vendere, cedere anche a titolo gratuito,** trasportare, procurare ad altri, inviare, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce **reato** sanzionato con la reclusione da **6 a 20 anni** con sanzioni pecuniarie da **26000 a 260000 euro**.

SANZIONI per DETENZIONE di quantità superiore ai limiti

- Con le **stesse pene** è punito chi **acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene** sostanze stupefacenti in **quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo** indicati dal Ministero Salute.
- Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “**lieve entità**” si applicano le pene della **reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a 26000 euro.**
- E’ previsto l’arresto in flagranza.

Quantità considerate spaccio

Possesso superiore (circa):

- 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per **5 dosi**),
- 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per **15-20 spinelli**),
- 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per **10 dosi**).
- **5 compresse** di ecstasy (750 mg. di principio attivo),
- 5 compresse di anfetamina (500 mg.),
- 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).